REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:

1) Dott. Giovanni	DIPIETRO	Presidente
2) Dott. Roberto	CENTARO	Consigliere
3) Dott.ssa Grazia	LONGO	Consigliere rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1040/2019 R.G., avente per oggetto: "risarcimento da incidente stradale";

TRA

[redacted] nato a [redacted] c.f. [redacted]M, rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted]a [redacted] giusta procura in atti;

PARTE APPELLANTE

CONTRO

[redacted] S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, p.i. [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo giusta procura in atti;

PARTE APPELLATA

all'udienza del 13 ottobre 2020 venivano precisate le conclusioni come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 727/2019 del 15 aprile 2019 il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda formulata da [redacted] nei confronti della [redacted] s.p.a., quale società designata dal Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, di risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale con un camper rimasto non identificato, e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il [redacted] e ha chiesto, in riforma della stessa per i motivi di seguito esaminati, l'accoglimento della domanda.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la [redacted] s.p.a., già [redacted] s.p.a., quale società designata dal F.G.V.S., e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione perché infondata e, in via subordinata, ha ribadito tutte le difese espletate nel giudizio di primo grado.

Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del 13 ottobre 2020 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di appello la parte censura la sentenza del primo giudice di rigetto della domanda di risarcimento dei danni per mancanza di prova; in particolare, l'appellante contesta l'incapacità a testimoniare dei testimoni sentiti, terzi trasportati e risarciti totalmente dalla compagnia di assicurazione del vettore: il già avvenuto risarcimento, a

suo dire, fa venir meno qualsiasi interesse all'esito della presente controversia e al risarcimento eventualmente dovuto al vettore.

Il [redacted] contesta anche la mancata utilizzazione da parte del primo giudice delle conclusioni del rapporto dei militari intervenuti sui luoghi e della ricostruzione dagli stessi effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dai terzi trasportati e da [redacted], le cui dichiarazioni, rese ora innanzi al primo giudice, risultano non attendibili perché contrastanti con quelle rese alle forze dell'ordine.

A quest'ultimo proposito, a parere dell'appellante, il giudice avrebbe dovuto valutare le dichiarazioni del T[redacted] valutandole con il fatto che lo stesso era a bordo di un camper, con le dichiarazioni rese dallo stesso nell'immediatezza (incidente autonomo) e con quelle rese dai terzi trasportati (manovra del vettore a seguito di una illegittima manovra di inversione ad "U" di un camper), nonché con le modifiche apportate ora nel giudizio dallo stesso [redacted], che nega la visione dell'incidente: e proprio alla luce di tutto ciò, il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare l'attendibilità, o meno, di tutte le dichiarazioni rese dai testimoni sentiti in giudizio.

Questi motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, appaiono infondati e vanno, di conseguenza, rigettati.

Ed infatti, quanto all'incapacità dei terzi trasportati, secondo la giurisprudenza pacifica della S.C. "*Un soggetto trasportato che ha subito danni in seguito ad un sinistro stradale è ritenuto sempre incapace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., nel giudizio intercorrente tra il conducente e il terzo responsabile. La vittima chiamata a deporre, infatti, è in tal caso astrattamente titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'esito della lite, tale da*

giustificarne l'intervento, quand'anche abbia già ottenuto il risarcimento" (Cass. n. 19121/2019; in questo senso Cass. ord. n. 12660/2018; Cass. sent. n. 19258/2015, Cass. sent. n. 16541/2012, Cass. sent. n. 13585/2004).

E ciò a prescindere dal fatto che il terzo trasportato sia stato, o meno, risarcito; infatti, la S.C. con la sentenza sopra cit. del 2019 precisa che "*La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.*

Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. "diritto quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia" (Cass. n. 19121/2019 sopra cit.).

Assolutamente irrilevante è, poi, anche la circostanza che la persona trasportata su un veicolo possa beneficiare delle presunzioni previste dall'art. 2054 c.c. o dall'art. 141cod. ass.

Infatti, come esplicitato dalla S.C. con la sentenza del 2019 sopra cit., la responsabilità del vettore e del suo assicuratore nei confronti del trasportato, è pur sempre una responsabilità per colpa presunta, e non

una responsabilità oggettiva, di guisa che il trasportato danneggiato ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l'antagonista (nella specie contro il FGVS), così come a quella eventualmente introdotta da quest'ultimo contro il primo.

Detto ciò in ordine all'incapacità a testimoniare dei terzi trasportati, anche le dichiarazioni rese nell'immediatezza dagli stessi non appaiono utilizzabili, considerato che appunto l'efficacia probatoria dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti (cfr. in questo senso tra le tante Cass. n. 20520/2020).

Indi, la ricostruzione dell'incidente effettuata dalle forze dell'ordine viene fatta solo sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone sentite, per come risulta dallo stesso verbale, nel quale addirittura i militari evidenziano il contrasto tra le dichiarazioni rese dalle persone presenti sui luoghi.

Quanto, infine, alle dichiarazioni rese dal testimone [redacted], il contrasto tra le sue dichiarazioni rese nell'immediatezza e, poi, quelle rese innanzi al giudice istruttore, unitamente al dubbio prospettato dalla parte appellante sul suo coinvolgimento nel sinistro, rende assolutamente inattendibili tutte le sue dichiarazioni.

Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appello deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (superiore ad euro 520.000,00 così come

dichiarato dalla parte appellante); gli importi, però, vanno liquidati nella misura minima in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.

Trattandosi di procedimento di appello iniziato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della l. 24 dicembre 2012 n. 228, avvenuta l'1 gennaio 2013, va osservato che l'art. 1, comma 17, della suddetta legge, che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), ha inserito all'articolo 13, dopo il comma 1-*ter*, il seguente comma:«*1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso*».

Indi, atteso il rigetto del presente appello, si deve dare atto che nella specie sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- *quater*, del DPR 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1040/2019 R.G.,

rigetta l'appello proposto da [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 727/2019 del 15 aprile 2019.

Condanna il [redacted]al pagamento delle spese processuali a favore della società appellata, che liquida in complessivi euro 8.815,00 per compensi, di cui euro 2.717,00 per fase di studio, euro 1.580,00 per

fase introduttiva ed euro 4.518,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% *ex* art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.

Si dà atto che sussistono le condizioni *ex* art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. 115/2002, per l'imposizione a carico della parte appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Catania il 26 novembre 2020 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.

IL GIUDICE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

(dott.ssa Grazia Longo) — (dott. Giovanni Dipietro)